



PUBBLICA ASSOCIAZIONE VOLONTARI
VILLAMAR



Verbale assemblea dei soci n° 03/2022

Il giorno venerdì 02 del mese di dicembre dell'anno 2022 alle ore 21:00, in Villamar (VS) presso la sede della P.A.V. Villamar, si è riunito il Consiglio Direttivo della Associazione e tutti i soci per discutere e deliberare circa il seguente ordine del giorno:

- *Nuovo Statuto dell'Associazione Pav;*
- *Varie ed eventuali.*

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:

Garau Antonio, Floris Roberto, Vacca Alessandro, Cara Walter, Serra Gian Luca, Pusceddu Maria Cecilia, Porcu Sigfrido.

Assenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:

Nessuno

Sono presenti i seguenti soci dell'Associazione P.A.V.:

Cara Maria Paola, Ortu Angelo, Manca Fabio, Murgia Giannina, Floris Liliana, Serra Manuela, Garau Rita, Angius Maria Rosaria, Pilloni Graziella.

Il Presidente, constatata la presenza di n.7 su n.7 membri complessivi del Consiglio Direttivo e la presenza di n.16 su n.18 soci dell'Associazione, dichiara la riunione regolarmente costituita ed atta a deliberare e chiama a fungere da segretario il signor Vacca Alessandro.

- Il presidente Garau Antonio prende la parola e illustra ai presenti la comunicazione ricevuta da parte della Regione Sardegna, "Procedimento di verifica finalizzato all'iscrizione nel RUNTS degli enti iscritti nei registri regionali di settore (art.54 CTS e art.31 DM 106/2020)". Da lettura del nuovo statuto e chiede consenso da parte di tutti i soci presenti per procedere alla registrazione presso l'agenzia delle entrate di Sanluri e poi procedere alla presentazione tramite pec di tutti i documenti alla Regione Sardegna.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 22:40, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Alessandro Vacca



Il Presidente
Antonio Garau



PROVINCIA REGIONALE VAL D'AOSTA

Verbale assemblea dei soci n° 03/2022

Il giorno venerdì 03 del mese di dicembre dell'anno 2022 alle ore 21.00, in Villanar (VS) presso la sede della P.R.V. Villanar, si è riunito il Consiglio Direttivo della Associazione e tutti i soci per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- Nuovo statuto della Associazione P.R.V.
- L'ordine del giorno.

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:
Giovanni Battista, Paolo Roberto, Franco Alessandro, Carlo Walter, Silvia Anna Lucia, Pasquale Maria Cecilia, Paolo Sergio.

A tutti i soci componenti il Consiglio Direttivo.
Assenza.

Sono presenti i soci della Associazione P.R.V.:
Giovanni Battista, Paolo Roberto, Franco Alessandro, Carlo Walter, Silvia Anna Lucia, Pasquale Maria Cecilia, Paolo Sergio.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i soci componenti il Consiglio Direttivo e la presenza di tutti i soci della Associazione, dichiara la riunione regolarmente costituita ed atta a deliberare e chiama all'ordine il signor Franco Alessandro.

Il Presidente, dopo aver letto la parola d'ordine e il testo della comunicazione, ha dato lettura del progetto di statuto della Associazione P.R.V. approvato dal Consiglio Direttivo in data 03/12/2022. Da lettura del nuovo statuto e chiede consenso da parte di tutti i soci presenti per procedere alla registrazione presso l'Ufficio della Regione di Sondrio e poi procedere alla presentazione tramite posta dei nuovi documenti alla Regione di Sondrio.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i soci componenti il Consiglio Direttivo e la presenza di tutti i soci della Associazione, dichiara la riunione regolarmente costituita ed atta a deliberare e chiama all'ordine il signor Franco Alessandro.

Il Presidente,
Giovanni Battista



Il segretario,
Franco Alessandro

AGENZIA
DIREZIONE
Ufficio



PUBBLICA ASSOCIAZIONE VOLONTARI
VILLAMAR



Verbale Consiglio Direttivo n°06/2022

Il giorno venerdì 18 del mese di novembre dell'anno 2022 alle ore 20.15, in Villamar (VS) presso la sede della P.A.V. Villamar, si è riunito il Consiglio Direttivo della Associazione per discutere e deliberare circa il seguente ordine del giorno:

- *Presentazione del resoconto mensili di Settembre e Ottobre da parte del cassiere;*
- *Nuovo Statuto dell'Associazione Pav;*
- *Richiesta di collaborazione da parte delle scuole per la festa di Natale.*
- *Varie ed eventuali*

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:

Garau Antonio, Floris Roberto, Vacca Alessandro, Cara Walter, Serra Gian Luca, Pusceddu Maria Cecilia, Porcu Sigfrido.

Assenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:

nessuno

Constatata la presenza di n.7 su n.7 membri complessivi del Consiglio Direttivo, si dichiara la riunione regolarmente costituita ed atta a deliberare e chiama a figurare da segretario il Sig. Vacca Alessandro.

Si passa ad illustrare il 1° punto all'Ordine del Giorno

- Il cassiere Cara Walter illustra al Consiglio Direttivo tutte le spese e le entrate sostenute nei mesi di Settembre e Ottobre.
 - Il presidente Garau Antonio prende la parola e illustra la comunicazione trasmessa tramite pec da parte della Regione Sardegna, "Procedimento di verifica finalizzato all'iscrizione nel RUNTS degli enti iscritti nei registri regionali di settore (art.54 CTS e art.31 DM 106/2020). Si discute con il direttivo sulla bozza del nuovo statuto apportando le giuste modifiche e integrazioni. Il Segretario da lettura del nuovo statuto e chiede approvazione da parte di tutto il consiglio direttivo per procedere alla programmazione dell'assemblea dei soci per la convalida definitiva.
- Si stabilisce la data dell'assemblea dei soci per il giorno 02 dicembre 2022 alle ore 21:00
- Il direttivo discute per quanto riguarda la giornata della festa di Natale nelle scuole.

Il Consiglio Direttivo approva tutti i punti presenti nell'ordine del giorno esprimendo per alzata di mano, parere favorevole all'unanimità. Null'altro essendovi da deliberare, si dichiara sciolta la seduta alle ore 23.35, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Alessandro Vacca



Il Presidente
Antonio Garau

Registrato a Sanluri il 19 GEN. 2023

al n. 52 Serie 3

Esatte ESENTE

di cui 10/2017 posta registro

ed € IL DIRETTORE

AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVINCIALE DI CAGLIARI
UFFICIO TERRITORIALE DI SANLURI





ZIA DELL'ISTITUTO
PROVINCIALE DI CAGLIARI
territoriale di Sanluri

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE P.A.V. VILLAMAR

(Pubblica Associazione Volontari Villamar)



Art. 01

Costituzione, Denominazione e Sede

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata **"P.A.V. Villamar"** (Pubblica Associazione Volontari Villamar, di seguito indicata anche come "Associazione".
L'Associazione ha sede legale in viale Rinascita n.17 nel Comune di Villamar (SU).
L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Villamar non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti
2. Essa opera nel territorio della provincia del Sud Sardegna, ed intende operare anche in ambito Nazionale
3. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 02

Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **"P.A.V. Villamar ODV"** oppure **"Pubblica associazione volontari Villamar organizzazione di volontariato"**.
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta come organizzazione di volontariato ai sensi della Legge 266 del 1991.



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE P.A.V. VILLAMAR (Pubblica Associazione Volontari Villamar)

Art. 01

Costituzione, Denominazione e Sede

1. Al sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "P.A.V. Villamar" (Pubblica Associazione Volontari Villamar) di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale in viale Rinascente n.17 nel Comune di Villamar (SU). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Villamar non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia del Sud Sardegna, ed intende operare anche in ambito nazionale.
4. L'Associazione può istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 02

Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "P.A.V. Villamar ODV" oppure "Pubblica associazione volontari Villamar organizzazione di volontariato".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni ai pubblici organi.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risultasse iscritta come organizzazione di volontariato ai sensi della Legge 280 del 1997.



Art. 03

Finalità e Attività

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
3. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, sono evidenziate nei seguenti settori:

Settore a):

interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive;

Settore b):

interventi e prestazioni sanitarie;

Settore c):

prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

Settore q):

alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

Settore u):

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Come appena descritto, lo scopo dell'Associazione è quello di operare nei settori appena evidenziati con le seguenti attività:

- interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di cui alle lettere a) b) c) q) e u) dell'articolo 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, consistenti nel trasporto di ammalati e feriti e personale sanitario;

Art. 03 Finalità e Attività

1. L'Associazione è apolitica e sconsociata, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
3. Le attività che si propongono di svolgere prevalentemente in favore di terzi e svolgendosi in modo prevalente nelle prestazioni dei volontari associati, sono evidenziate nei seguenti settori:

Settore a):

interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive;

Settore b):

interventi e prestazioni sanitarie;

Settore c):

prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

Settore d):

alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporanea o a sostegno di bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

Settore e):

assistenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 168, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Come appena descritto, lo scopo dell'Associazione è quello di operare nei settori sopra evidenziati con le seguenti attività:

- interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di cui alle lettere a) b) c) d) e e) dell'articolo 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, consistenti nel trasporto di ammalati e feriti e personale sanitario;



- trasporto di organi, sangue, tessuti ed emoderivati; - assistenza di pronto soccorso, infermieristica, medica e chirurgica ad ammalati, infortunati, persone diversamente abili ed anziani, sia in strutture mediche ed ospedaliere sia presso il domicilio; - interventi e servizi sociali anche tramite consegna di beni primari a soggetti deboli o svantaggiati; - mobilità con mezzi di trasporto adeguati, nonché prestazioni assistenziali, per persone diversamente abili, anziani e pazienti che necessitino di trattamenti medico-sanitari; - collaborazione attiva ai presidi medici territoriali di continuità assistenziale.

In via secondaria e strumentale rispetto all'attività principale di cui sopra, l'Associazione esercita inoltre le seguenti attività:

- promozione, mediante scuole e corsi organizzati dalla **P.A.V. Villamar**, della formazione tecnica, morale e professionale di tutto il personale dell'Associazione ed inoltre promuovere ed organizzare corsi per la divulgazione delle norme di primo soccorso;
- partecipazione a manifestazioni sportive amatoriali, professionali e pubbliche che non contrastino con le finalità dell'Associazione;
- svolgere ogni altra attività che si dovesse rendere opportuna nei territori in cui opera l'Associazione e finalizzata al benessere delle persone. Tutte le attività possono essere svolte anche mediante collaborazione con altri Enti e Associazioni a seguito di appositi accordi nella forma di associazione temporanea di impresa o di scopo o simili.
- Opera con le istituzioni nell'utilizzo di tende pneumatiche da utilizzare nelle emergenze sanitarie, istituendo PMA allestiti e operativi in tempi brevi.
- Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
- L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
- L'Associazione potrà, altresì, attuare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 04 **Qualità di volontario**

trasporto di organi, sangue, tessuti ed emoderivati; - assistenza di pronto soccorso, infermeristica, medica e chirurgica ad ammalati, infermi, persone diversamente abili ed anziani, sia in strutture mediche ed ospedaliere sia presso il domicilio; - interventi e servizi sociali anche tramite consegna di beni primari a soggetti deboli o svantaggiati; - mobilità con mezzi di trasporto adeguati, nonché prestazioni assistenziali, per persone diversamente abili, anziani e pazienti che necessitano di trattamenti medico-sanitari; - collaborazione attiva ai presidi medici territoriali di continuità assistenziale.

In via secondaria e strumentale rispetto all'attività principale di cui sopra, l'Associazione esercita inoltre le seguenti attività:

- promozione, mediante scuole e corsi organizzati dalla P.A.V. Villimari, della formazione tecnica, morale e professionale di tutto il personale dell'Associazione ed inoltre promuovere ed organizzare corsi per la divulgazione delle norme di primo soccorso;
- partecipazione a manifestazioni sportive amatoriali, professionali e pubbliche che non contrastino con le finalità dell'Associazione;
- svolgere ogni altra attività che si dovesse rendere opportuna nel territorio in cui opera l'Associazione finalizzata al benessere delle persone. Tutte le attività possono essere svolte anche mediante collaborazione con altri Enti e Associazioni a seguito di appositi accordi nella forma di associazione temporanea di impresa o di scopo o simili.
- Opera con le istituzioni nell'utilizzo di tende pneumatiche da utilizzare nelle emergenze sanitarie, istituendo PMA allestite e operative in tempi brevi.
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguire il raggiungimento.
- L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali deliberazioni dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
- L'Associazione potrà, altresì, attuare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.



Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 05

Ammissione ed esclusione dei soci aderenti

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato/a motivandola entro 60 giorni. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

Art. 06

Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza semplice.

È ammesso, entro i successivi 60 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso al



Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 02

Ammissione ed esclusione dei soci aderenti

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e mirano da spirito di solidarietà, all'impegno concreto per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato motivandola entro 60 giorni. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

Art. 03

Perdita della qualità di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato la giustificazione dell'interessato.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio direttivo, che decide a maggioranza semplice.

È ammesso, entro i successivi 60 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, il ricorso



Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 07

Diritti e doveri degli associati

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali;
- Votare in Assemblea;

I soci hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea;

Art. 08

Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Segretario

Possano, inoltre, essere costituiti i seguenti organi:

- Organo di controllo (*eventuale*)
- Organo di revisione (*eventuale*)

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, come da art. 34 comma 2.



Collegio dei Gestori, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'organico nella prima riunione convocata.
I soci membri che esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 07 Diritti e doveri degli associati

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllare l'andamento.
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge.
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali;
- Votare in Assemblea;

I soci hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini preventivamente stabiliti dall'assemblea;

Art. 08 Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Segretario

Possono, inoltre, essere costituiti i seguenti organi:

- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, come da art. 34 comma 2.



Art. 09

L'assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti, in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza Semplice con la presenza di almeno 50% aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 10

Compiti dell'assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

Art. 9 L'assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti, in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno 50% aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. In entrambi i casi è presieduta dal Presidente.

I voti sono paritari, tranne quelli riguardanti le persone.

Ogni Assemblée deve essere redatta il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 10 Compiti dell'assemblea ordinaria

- L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
 - eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
 - decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;



- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

Art. 11

Compiti dell'assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati;

Art. 12

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo amministra l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

È eletto dall'Assemblea degli aderenti tra le persone fisiche associate. Il numero dei componenti è formato da un numero di 5 (cinque) e resta in carica per la durata di anni 5 (cinque) e i suoi componenti possono essere rieletti.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- Eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma

- (i) approvare l'eventuale regolamento statutario dello Stato e gli altri regolamenti previsti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- (j) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- (k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

Art. 11

Compiti dell'assemblea straordinaria

- L'Assemblea straordinaria viene convocata per:
- Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - Deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno 2/3 degli associati;

Art. 12

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo amministra l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e della quale può essere revocato.

È eletto dall'Assemblea degli aderenti tra le persone fisiche associate. Il numero dei componenti è formato da un numero di 5 (cinque) e resta in carica per la durata di anni 3 (tre) e i suoi componenti possono essere rieletti.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina scegliendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- Eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nei programmi



generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- Deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione ad essa affidati.

Art. 13 **Il Presidente**

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti;

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Art. 14 **Vicepresidente**

È eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione, insieme al Segretario e al tesoriere.

Presiede le Commissioni di lavoro e relaziona al Consiglio Direttivo sui risultati da essi raggiunti.

Sostituisce, in sua assenza, il Presidente e ne esplica le funzioni delegate.

Art. 15 **Segretario**



- Curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione ed essa affidati;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- Fixare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- Ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati;
- Deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- relativo all'anno precedente;
- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- spesso;
- generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la

Art. 13 Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca a presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Art. 14 Vicepresidente

È eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione, insieme al Segretario e al Tesoriere.

Presiede le Commissioni di lavoro e relazioni al Consiglio Direttivo sui risultati da essi raggiunti.

Sostituisce, in sua assenza, il Presidente e ne esplica le funzioni delegate.

Art. 15 Segretario



Il Segretario è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo, resta in carica 5 anni e può essere rieletto, può essere un consigliere e ha diritto di voto all'interno del Consiglio Direttivo. Cura la tenuta dei libri sociali, redige e controfirma i verbali delle assemblee. Tiene aggiornata la banca dati e gli elenchi degli associati, collabora a redigere i bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo, prima, e all'Assemblea poi.

Art. 16
Organo di controllo
(non previsto)

L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - Vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 17.
- Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17
Organo di Revisione legale dei conti
(non previsto)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 18
Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;



Il segretario è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo, resta in carica 5 anni e può essere rieletto, può essere un consigliere e ha diritto di voto all'interno del Consiglio Direttivo. Cura la tenuta dei libri sociali, redige e controlla i verbali delle assemblee. Tiene aggiornata la banca dati e gli elenchi degli associati, collabora a redigere i bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo, prima e all'Assemblea poi.

Art. 16 Organo di controllo (non previsto)

L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa;
- Vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Art. 17 Organo di Revisione legale dei conti (non previsto)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 18 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati.



- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;
- Per le attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

Art. 19

Beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 20

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

Art. 21

Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione (tale documento illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie), viene predisposto dal

- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;
- Per le attività di interesse generale prestata la organizzazione di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

Art. 19 Boni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili e beni immobili. I beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 20

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzo di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 21 Bilancio

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione (tale documento illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie), viene predisposto dal



Consiglio Direttivo e portato in approvazione all'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 22

Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 23

Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 24

Assicurazione obbligatoria

L'organizzazione che si avvale di volontari deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi;

Art. 25

Responsabilità della organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.



Consiglio Direttivo e portato in approvazione all'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 22 Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 66 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 23 Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 24 Assicurazione obbligatoria

L'organizzazione che si avvale di volontari deve assicurare contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento alle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 25 Responsabilità della organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.



Art. 26

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, mancanza alla Fondazione Italia sociale.

Art. 27

Libri sociali obbligatori

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- libro dei soci;
- libro dei verbali delle assemblee dei soci;
- libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- libro inventario;
- libro contabile (prima nota/cassa).

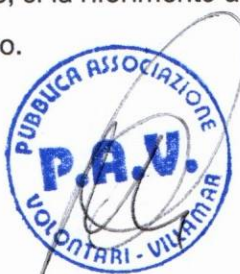
Gli associati possono prendere visione dei vari atti e documenti sopra elencati tramite richiesta scritta o email certificata, comunicata al Consiglio Direttivo.

Art. 28

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

IL PRESIDENTE
ANDRÈ ANTONIO



IL SEGRETARIO
VACCAS DRESSANO



Il presente Statuto è composto da n. 28 Articoli e 12 pagine.



Art. 26 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, mancanza alla Fondazione Italia sociale.

Art. 27 Libri sociali obbligatori

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- libro dei soci
- libro dei verbali delle assemblee dei soci
- libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo
- libro inventario
- libro contabile (prima nota/cassa)

Gli associati possono prendere visione dei vari atti e documenti sopra elencati tramite richiesta scritta o email certificata, comunicata al Consiglio Direttivo.

Art. 28 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



Il presente Statuto è composto da n. 28 Articoli e 12 pagine.

